

STATUTO

LA FATTORIA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANELLO MO VIA CAPPELLA
109

Numero REA: MO - 215668

Codice fiscale: 01442590368

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 89364/28316

La Fattoria del Parco Soc. coop. sociale

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita con sede in Maranello, la Società Cooperativa Sociale denominata: "**La Fattoria del Parco- Società Cooperativa Sociale**", all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente registro delle imprese.

La Cooperativa, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, senza fine di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

Le persone svantaggiate, di cui al comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge regionale della Regione Emilia Romagna n.7 del 4 febbraio 1994, di gestire servizi socio sanitari educativi e riabilitativi previsti all'art. 1 – comma primo – lettera a) – della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomia ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del

Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

La Cooperativa, al fine di realizzare come attività prevalente il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) Acquistare, assumere in affitto, in compartecipazione o in altra forma usufruendo quando è possibile delle agevolazioni stabilite dalle leggi per lo sviluppo dell'agricoltura e della proprietà coltivatrice, terreni per coltivarli a conduzione indivisa ma con unità di direttive;
- b) Esercitare attività di allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento;
- c) Commercializzare, eventualmente anche al minuto, i prodotti ottenuti dai terreni anche previa trasformazione e/o conservazione;
- d) Esercitare attività agrituristiche, nei limiti di quanto disposto dalla Legge 2/2/2006 n. 96 così come ulteriormente specificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

La Cooperativa, in modo non prevalente, intende svolgere servizi socio sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi e di inserimento sociale, attraverso la gestione di:

- a) attività e servizi di riabilitazione, servizi socio-assistenziali più ampiamente intesi per rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità umana attraverso un approccio interdisciplinare fondato sulle scienze psicologiche, pedagogiche, sociologiche e mediche;
- b) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso centri di accoglienza;
- c) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera;
- d) attività di formazione e consulenza rivolti al proprio interno o ad operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed aziendali, ad utenti dei servizi socio sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per altri servizi.

La Cooperativa prevede al proprio interno un centro di ricerca e formazione che si occupa di progettare e gestire attività di formazione, aggiornamento e ricerca rivolte ad utenti interni ed esterni alla Cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della Cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e conclu-

dere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti locali, assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa.

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo nonché le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Di preferenza i soci cooperatori dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio dove opera la Cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come definito nell'apposito regolamento interno.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci cooperatori Enti e persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali.

Ai soci enti, o persone giuridiche si applicano le disposizioni dettate per i soci persone fisiche in quanto compatibili, con esclusione comunque delle disposizioni dettate in materia di trattamento economico e normativo e delle clausole applicabili ai rapporti di lavoro.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come **socio cooperatore persona fisica** dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

a) nome, cognome, luogo, e data di nascita, codice fiscale e residenza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci;

c) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci nei limiti di legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Se l'aspirante socio è un **ente o persona giuridica** la domanda di ammissione dovrà precisare:

a) denominazione, sede, attività, luogo e data di costituzione;

b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;

d) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il proponente abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Decorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, se persone fisiche, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci che prestano la loro attività di lavoro di aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione che, a tal fine, dovrà valutare anche

la tipologia e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
Il divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 10

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 (venticinque) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo diversa disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

A tal fine il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art.

2346, comma 1.

Art. 11

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile di esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, ferma restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 10;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

Art. 12

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea di cui al precedente articolo 11, comma 1. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori,

se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo del capitale sottoscritto dai soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto al capitale dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte della riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 59/92 e alla quota parte di riserva di sovrapprezzo ad esse spettanti.

TITOLO V

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

Art. 13

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano; spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, lo legittimano.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo e anche dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la

Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, in assenza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

f) il cui rapporto di lavoro subordinato instaurato con la cooperativa sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

h) che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

i) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

l) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo; secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142

m) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa nonché attività di diffamazione esterna della Cooperativa;

n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda improseguibile il rapporto stesso;

L'esclusione sarà altresì pronunciata dal Consiglio di amministrazione per i casi seguenti:

- pensionamento;

- sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di non procedere alla decisione di esclusione dei soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure raccomandata a mano.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa, salvo, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito

ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 40 del presente statuto e, successivamente, in caso di mancato conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente statuto.

I soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16

I soci cooperatori receduti od esclusi e i liquidatori degli enti soci sciolti hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 59/92 o attribuito a titolo di ristorno, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, cod. civ.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 c.c., ultimo comma.

Art. 17

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota sociale effettivamente versata dal defunto ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione o di ristorno, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18

I soci cooperatori receduti od esclusi, gli eredi del socio deceduto e i liquidatori degli enti sciolti, dovranno richiedere il rimborso entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento sociale.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

La quota sociale per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 19

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti, sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il regolamento definisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte.

Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività valgono le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 20

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative da essi effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
- mediante emissione dei titoli di cui all'art. 4 della Legge n. 59/92.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui all'art. 25 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci cooperatori e sovventori nei limiti delle quote e azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, ad eccezione di quella prevista dalla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346 c.c., comma 1.

Art. 23

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 24

Le quote sociali sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione sociale detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che venga verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e delle condizioni di ammissione ivi indicate.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui ai successivi artt. 40 ss.

TITOLO VIII BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione prov-

vede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 *septies* R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% tre per cento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 20 del presente statuto;
- e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore al limite massimo stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) ad eventuale dividendo ai soci sovventori, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli artt. 11 e 12 del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

Il dividendo di cui al punto e) sarà accreditato, salvo diversa delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della quota sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori ai sensi del precedente art. 12, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% tre per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ., le cui ragioni vengono segnalate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 26

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 27

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 28

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero a norma dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre

per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo e approva il Bilancio sociale come previsto dal D.lgs. 112/2017;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori delle azioni di sovvenzione di cui all'art. 11 e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci sovventori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 11 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) se richiesto, procede alla nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;
- 4) delibera sulla eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- 5) approva i regolamenti interni previsti dal presente statuto, con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie;
- 6) approva il regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici da corrispondere agli stessi, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 7) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6;
- 8) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- 11) stabilisce l'ammontare della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da parte dei soci cooperatori;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 29

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle azioni di sovvenzione, ai sensi dell'art. 11 e su ogni

altra materia ad essa attribuita dalla legge o dallo statuto.

Art. 30

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 31

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora col versamento delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372, cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di votare, anche con delega. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

Art. 33

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 34

Ove si verificassero i presupposti obbligatori di legge di cui all'articolo 2540, cod. civ., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

I soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata hanno il diritto di assistere all'Assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e nove, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

In considerazione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale almeno un membro del Consiglio deve essere nominato fra le persone designate dagli enti e persone giuridiche socie, di cui al settimo comma del precedente art. 5 o fra i soci volontari di cui al sesto comma del precedente art. 5. Almeno un quarto dei membri del Consiglio deve essere nominato fra le persone designate dai soci sovventori. Ai fini previsti del presente comma, le quote riservate si devono calcolare per difetto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per un numero di esercizi non superiore a tre, determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti, nei limiti di legge.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposi-

to atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o email, da spedirsi o da consegnare a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza o in forma mista, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-

stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma,

g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 36

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori nel corso del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, cod. civ.; in ogni caso la sostituzione deve avvenire nell'ambito della medesima categoria.

Art. 37

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati

della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 2543, comma 1, cod. civ. Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 39

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3 comma c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 40

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo

di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 41, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 41

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla Cooperativa, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto designato non provveda entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della sede sociale, il quale provvederà anche alla indicazione del Presidente del Collegio.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il lodo sarà pronunciato entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Collegio, e secondo le modalità previste dall'art. 820 cod. proc. civ.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombenente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo e tenuto conto della designazione effettuata da parte dei soci sovventori a norma del precedente art. 11.

Art. 43

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori e sovventori e le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto, o a titolo di ritorno, nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art.28.

Art. 45

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017 e le norme in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
F.to: Fabio Provenzale

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Modena, lì 10 luglio 2024

NOTAIO TOMASO VEZZI

Atto in esenzione dal bollo.